

Prot. n.435/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 25 Novembre 2013

Oggetto: **Chiarimenti sull'aumento dell'aliquota IVA al 22%***Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la C.M. 32/E/2013*

Si informano le imprese associate che con la Circolare n.32/E del 5 novembre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni operative sull'applicabilità dell'IVA con la nuova aliquota ordinaria del 22%.

Come noto, dal 1° ottobre 2013 (art. 11 del D.L. 76/2013 convertito, con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 99) l'aliquota IVA ordinaria è aumentata dal 21% al 22%. In merito, l'Agenzia delle Entrate, rinvia espressamente ai chiarimenti già forniti con la C.M. 45/E/2011, emanata in occasione del precedente aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 20% al 21%.

Innanzitutto, viene confermato che le attuali aliquote ridotte del 4% (prevista, tra l'altro, per la cessione delle abitazioni cd. "prima casa") e 10% (stabilita, ad esempio, per le prestazioni di servizi, effettuate mediante appalto, per il recupero edilizio dei fabbricati) non hanno subito maggiorazioni.

Con riferimento al regime speciale dell'IVA per cassa, la citata C.M. 32/E/2013 ribadisce che tale meccanismo incide unicamente sul momento dell'esigibilità del tributo e dell'esercizio della detrazione, mentre non modifica le regole ordinarie relative al momento di effettuazione dell'operazione (art. 6 del D.P.R. 633/1972).

Pertanto, in tale ipotesi, per stabilire l'esatta aliquota IVA applicabile, occorre avere riguardo esclusivamente al momento dell'emissione della fattura, indipendentemente dal momento dell'effettivo pagamento del corrispettivo.

Infine, la C.M. 32/E/2013 ribadisce quanto già indicato con il Comunicato Stampa n.137 del 30 settembre 2013, ossia la possibilità di correggere eventuali errori commessi, nell'individuazione dell'aliquota IVA applicabile, senza l'applicazione di sanzioni, a condizione che gli eventuali versamenti della maggiore imposta dovranno essere eseguiti:

- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, entro:
 - il 27 dicembre 2013 (termine stabilito per il versamento dell'acconto IVA), relativamente alle fatture emesse entro il mese di novembre;
 - il 16 marzo 2014 (termine di liquidazione annuale), per le fatture emesse nel mese di dicembre;
- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, sia per previsione di legge che per opzione, entro:
 - il 16 marzo 2014, per le fatture emesse nel quarto trimestre.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)



pag. 1